

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01

17 LUG 2012

UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli Via S. Lucia, 81



R.G. n. 109/11

SENT. n. 34/12

D.I. n. /

V.C. n. /

12/12

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CRON. 88/12

Il Giudice di Pace, in persona dell'Avv. Achille M. G. Bruno, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 109/2011, R.G.A.C. riservata all'udienza del 20.04.2012 e promossa, da:

SORRENTINO Massimo, nato a Cassano Irpino il 03.05.1975, elettivamente domiciliato in Andretta (AV) alla Piazza Dei Caduti, n. 1, presso lo studio della Dott.ssa Serena Palatucci e dell'Avv. Giovanna Luongo, dalle quali è rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, Area 11 Settore 05 – Settore Foreste Caccia e Pesca, in persona del Legale Rapp.te p.t., corrente in Napoli al Centro Direzionale IS A/6;

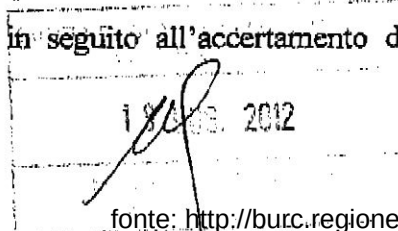
CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: risarcimento danni da fauna selvatica.

CONCLUSIONI: all'udienza del 20.04.2012 la parte costituita nel riportarsi integralmente agli scritti ed alle deduzioni di causa chiedeva l'accoglimento della propria istanza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 24.05.2011, il Sig. Sorrentino Massimo conveniva in giudizio la Regione Campania – Settore Foresta Caccia e Pesca – in persona del Legale Rapp.te p.t., per sentirla condannare al pagamento della somma di € 1.500,80 a titolo di risarcimento del danno e di € 1.600,00, quale ristoro delle lesioni subite dall'attore, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in seguito all'accertamento della



responsabilità esclusiva della Regione Campania, nella causazione del sinistro verificatosi in data 05.12.2009, lungo la Strada Provinciale 47 con direzione Sant'Angelo dei Lombardi (AV). Alle ore 19.30 circa, a causa della presenza di diversi cinghiali sulla propria corsia di marcia, l'Opel Corsa di proprietà del Sig. Sorrentino impattava con uno di questi. La scarsa visibilità, la carenza di apposite segnalazioni di pericolo che indicassero l'eventuale presenza di animali selvatici e l'assenza di presidi di sicurezza che impedissero l'attraversamento di tali animali, rendevano l'impatto inevitabile, malgrado la velocità moderata con cui procedeva l'autovettura.

Il sinistro è stato oggetto di constatazione da parte degli agenti della Polizia Stradale di Sant'Angelo dei Lombardi.

In seguito all'incidente, il Sig. Sorrentino veniva sottoposto alle cure del caso presso il Pronto Soccorso del nosocomio "Criscuoli" di Sant'Angelo dei Lombardi, dove gli veniva diagnosticata una dolenzia nei movimenti di elevazione e rotazione della spalla, con prescrizione dell'uso di un Collare di Shanz per 10 giorni, nonché 20 giorni di riposo.

Con raccomandata a/r, l'attore avanzava istanza di risarcimento dei danni alla Regione Campania in persona del Legale Rapp.te p.t., senza ottenere, tuttavia, alcun riscontro; provvedeva, pertanto, a citare in giudizio il menzionato Ente Locale chiedendone la condanna giudiziale al risarcimento dei danni subiti, individuandolo quale responsabile del sinistro, in quanto obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi.

Nonostante la regolare citazione, la Regione non si costituiva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.

Allegate le produzioni di parte, espletata la prova testimoniale, la causa veniva assegnata a sentenza, sulle conclusioni di cui in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attore è fondata relativamente all'*an* e al *quantum*.

Quanto al primo profilo, il Sig. Sorrentino ha pienamente assolto l'onere probatorio di cui risultava onerato. I testimoni ammessi, la Sig.ra Cona Maria e il Sig. Cona Enzo, infatti, hanno confermato integralmente, sia il fatto storico sotteso alla vicenda, sia la dinamica secondo cui il sinistro si sarebbe verificato, fornendo una descrizione dettagliata, univoca e concordante. Piena corrispondenza dei fatti si



rileva anche dalla documentazione acquisita presso il Commissariato di Sant'Angelo dei Lombardi, che rendeva superflua l'ulteriore testimonianza degli agenti di Polizia Stradale intervenuti sul posto, avendo, gli stessi, sottoscritto la relazione di servizio. Da detta relazione si evince, innanzitutto che l'evento danno si è realmente verificato, e che le modalità dedotte dall'attore relativamente al sinistro sono effettivamente quelle dal medesimo narrate.

Provata la tipologia dell'impatto descritta con riferimento al sinistro per cui è causa e i danni subiti dal veicolo dell'attore, in riferimento al *quantum* è stata fornita piena prova dell'ammontare del danno, attraverso la produzione in giudizio della fattura del 12.12.2009, emessa dalla Carrozzeria Montemarano Gaetano, nella quale sono indicate analiticamente le riparazioni effettuate sull'autoveicolo Opel Corsa targata AW438WJ, di proprietà del Sig. Sorrentino.

Dal referto del Pronto Soccorso di Sant'Angelo dei Lombardi, presso il quale l'attore era stato accompagnato dai signori Maria ed Enzo Cona nell'immediatezza del sinistro, e dai certificati medici prodotti in giudizio, si evincono le lesioni subite dal Sig. Sorrentino a causa dell'impatto tra la sua automobile e il cinghiale.

Sussiste, in capo alla Regione, il dovere e l'onere di adottare tutti i provvedimenti e/o cautele idonei a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dalla fauna selvatica. Di conseguenza, essendo riservate alla Regione le funzioni di programmazione e coordinamento ai sensi del d. lgs. N. 96/99, nonché la potestà di provvedere, normativamente, alla gestione e protezione delle specie protette, alla medesima deve ricollegarsi la responsabilità per i danni cagionati dagli animali selvatici, come è stato costante indirizzo giurisprudenziale della Corte di Legittimità, al quale questo Giudice ritiene di aderire.

Di conseguenza il danno all'autovettura può essere liquidato nella misura di € 1.500,80 come richiesto dall'attore. Non si può condividere la richiesta, come quantificata dall'attore, in ordine alle lesioni, per cui, applicando il criterio generale delle tabelle approntate dal Tribunale di Milano, cui si attengono quasi tutti i giudici di merito, esse vanno liquidate complessivamente in € 700,00. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo la causa in epigrafe accoglie la domanda proposta dall'attore nei confronti della Regione Campania e per l'effetto condanna la convenuta, in favore del Sig. Sorrentino Massimo, al pagamento della somma di complessivi € 2.200,80 oltre gli interessi al tasso legale, dall'evento all'effettivo soddisfo. Condanna la medesima Regione convenuta al pagamento delle spese legali, che si liquidano in complessivi € 1.125,00 di cui: € 600,00 per diritti, € 400,00 per onorari e € 125,00 per spese, con distrazione a favore dei procuratori antistatari che dichiarano di averle anticipate, oltre IVA, CAP e rimborsi forfetari ex art. 15 L.P. come per legge.

Sant'Angelo dei Lombardi, 30.04.2012

IL CANCELLIERE
dott.ssa Mirella Maria Grande

Depositato in Cancelleria

oggi

8/5/12

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
dott.ssa Mirella Maria Grande

Il GdP

Avv. Achille M. G. Bruno

